



# Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021

## A.C. 922

Dossier n° 89 - Schede di lettura  
11 aprile 2023

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	922
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	23 febbraio 2023
assegnazione:	14 marzo 2023
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, II, V e XIV

Il disegno di legge A.C. 922 di **ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021**, è stato presentato dal Governo lo scorso 23 febbraio e assegnato in sede referente alla III Commissione Affari Esteri della Camera il 14 marzo 2023.

L'Accordo ha lo scopo di **rendere più stretta la collaborazione tra le polizie dei due Paesi nel prevenire, individuare, reprimere e investigare sui reati**, regolamentando giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale (cfr. *infra*).

Nell'analisi tecnico normativa il Governo fa, altresì, presente che l'Ucraina in anni recenti ha avviato un processo di riforma dell'ordinamento costituzionale e del sistema giudiziario, cercando di dotarsi di più efficaci strumenti di contrasto alla corruzione.

Nello specifico l'Accordo in questione sviluppa la collaborazione tra i due Paesi attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione tra le quali la programmazione di attività di formazione e lo scambio di esperti.

Si ricorda che il 28 febbraio 2022 l'Ucraina ha presentato domanda di adesione all'UE. Il **23 giugno 2022** il Consiglio europeo **ha concesso all'Ucraina lo status di paese candidato**. Ha invitato la Commissione europea a riferire al Consiglio in merito al **rispetto delle condizioni specificate nel parere della Commissione** sulla domanda di adesione nell'ambito del regolare pacchetto allargamento della Commissione. [Conclusioni del Consiglio europeo, 23 e 24 giugno 2022](#).

Nella riunione straordinaria del Consiglio europeo del febbraio 2023, i leader dell'UE hanno riconosciuto i **notevoli sforzi compiuti dall'Ucraina** per conseguire gli obiettivi alla base dello status di paese candidato all'adesione all'UE. I leader hanno inoltre incoraggiato l'Ucraina a soddisfare le condizioni specificate nel parere della Commissione al fine di progredire verso la futura adesione all'UE.

[Conclusioni del Consiglio europeo, 9 febbraio 2023](#)

### Contenuto dell'Accordo

L'Accordo tra i Governi italiano e ucraino ha come **scopo** (illustrato dall'**articolo 1**) quello di **promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia tra i due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità** nelle sue varie forme individuando, reprimendo e svolgendo indagini sui reati; intende quindi regolamentare giuridicamente la cooperazione tra le polizie sia sotto il profilo strategico sia sotto quello operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli organismi dei due Paesi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica. Inoltre esso si inserisce in un contesto internazionale che richiede una **progressiva e**

**crescente collaborazione per il contrasto della criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme**, ed è necessario a **realizzare una cooperazione bilaterale di polizia più organica, efficiente ed efficace**, nonché più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e obblighi internazionali. Il testo dell'Accordo è stato redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

L'**articolo 2** specifica che le **autorità competenti** per l'attuazione dell'Accordo sono: per la Parte italiana **il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno** e per la Parte ucraina, **la Polizia di Stato ucraina**.

L'**articolo 3** circoscrive gli **ambiti di cooperazione** delle suddette autorità competenti **per prevenire e contrastare la criminalità**, cioè in particolare: il crimine organizzato transnazionale; i reati contro la persona e il patrimonio, la produzione e il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori; reati contro la libertà sessuale e l'inviolabilità sessuale della persona; la tratta di persone e l'immigrazione illegale; il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare e radioattivo; la criminalità informatica e la pedopornografia on line; i reati economici e finanziari, compreso il riciclaggio; il traffico illecito del patrimonio culturale; i reati contro l'ambiente; i reati di corruzione; i reati nell'ambito della proprietà intellettuale e, infine, i reati collegati al possesso e alla circolazione illegale di veicoli. Al fine di prevenire la commissione di reati, le autorità competenti delle Parti collaborano anche per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, in particolare nel corso di eventi di massa di importanza internazionale. Le autorità competenti possono, se d'accordo, estendere la collaborazione anche al contrasto di ulteriori reati penali previsti dalle rispettive legislazioni. Inoltre l'Accordo non pregiudica le procedure vigenti nel settore dell'estradizione e della mutua assistenza giudiziaria. Infine è stata prevista la possibilità di concludere intese tecniche attuative di singole aree di cooperazione da parte delle autorità competenti.

Nell'**articolo 4** si dettagliano le **forme di cooperazione** previste, che **possono comprendere scambi di informazioni di interesse reciproco in tutta una serie di ambiti**, da quelli sui reati, sui gruppi criminali organizzati nonché sulla loro organizzazione, gestione e modalità operative, sulla ricerca dei latitanti, sul traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui reati commessi da soggetti e organizzazioni criminali di reciproco interesse nei territori dei rispettivi Paesi, sull'immigrazione illegale e sui metodi per contrastare la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere, nonché sui reati di pedopornografia on line e sulla criminalità informatica, a quelli sulla formazione delle forze di polizia, sugli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale.

La suddetta cooperazione tra le Parti, specifica l'**articolo 5**, viene effettuata sulla base di **richieste di assistenza**, effettuate per iscritto, salvo casi di emergenza nei quali si possono anticipare anche oralmente; l'articolo ne specifica poi la forma, le modalità di trasmissione, informazioni e dettagli utili.

A tali richieste l'altra Parte può anche rispondere con un **rifiuto (articolo 6)** nel caso l'esecuzione delle stesse comporti una minaccia per i diritti, le libertà, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altro interesse nazionale, o contrasti con le leggi o gli obblighi dell'altro Stato, o se la richiesta riguardi una condotta non penalmente rilevante per l'altra Parte; il rifiuto deve essere motivato.

L'**articolo 7** dettaglia le procedure da seguire per l'**esecuzione delle richieste**, "eseguite dalle autorità competenti in conformità alla legislazione dei loro Stati."

L'**articolo 8** riguarda il **trattamento dei dati**, descrivendo le procedure per il trattamento, trasferimento e conservazione dei dati personali scambiati dalle forze di polizia, assicurando che ad essi sia riservata **adeguata tutela** coerentemente con i criteri previsti in materia dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, attuata con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e dal regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, richiamati nel punto 2) della relazione tecnico-normativa allegata al provvedimento.

L'**articolo 9** prevede la costituzione di **gruppi di lavoro congiunti** per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalità e per soddisfare ulteriori esigenze operative, per brevi periodi, con compiti di consulenza, assistenza e analisi, **anche mediante un ufficiale di collegamento o un rappresentante autorizzato** con funzioni di informazione e consulenza.

L'**articolo 10** prevede la possibilità di effettuare, qualora necessario, **riunioni e consultazioni**, anche con modalità di videoconferenza, per valutare e migliorare la collaborazione.

Secondo l'**articolo 11** le **spese** derivanti dall'esecuzione dell'Accordo sono **sostenute da ciascuna parte nell'ambito dei relativi stanziamenti**, salvo diverse intese. Il comma 2 specifica che la parte a cui è rivolta la richiesta sostiene le relative spese, salvo diversi accordi e, in caso di spese straordinarie, dopo adeguate consultazioni. Sempre salvo diverse intese, le spese derivanti dalle riunioni sono a carico della parte ricevente, mentre quelle dei viaggi e alloggi della parte inviante. Nella **ripartizione tra le Parti degli oneri finanziari per l'attuazione degli impegni assunti**, da parte italiana, sarà necessario uno **stanziamento di risorse finanziarie aggiuntivo** rispetto alle dotazioni previste negli ordinari capitoli di bilancio.

La **lingua di lavoro** utilizzata nelle attività di cooperazione è l'**inglese**, ferma restando la facoltà delle Parti di utilizzare le rispettive lingue (**articolo 12**).

Per la **risoluzione delle controversie** riguardo all'interpretazione o esecuzione dell'Accordo, l'**articolo 13** rinvia a consultazioni e negoziati per via diplomatica.

L'**articolo 14** contiene **disposizioni finali**, cioè le procedure per l'**entrata in vigore**, per l'adozione di **emendamenti** e per la **denuncia** dell'Accordo.

## Contenuto del disegno di legge di ratifica

I **primi due articoli** del disegno di legge contengono l'**autorizzazione alla ratifica** e l'**ordine di esecuzione** dell'Accordo.

L'**articolo 3** riguarda la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Accordo, in particolare dai citati articoli 4 e 10 (comma 1) valutati in euro 64.277 annui a decorrere dall'anno 2023 e dalle rimanenti spese di cui ai medesimi articoli 4 e 10 pari a euro 99.220 a decorrere sempre dall'anno 2023.

Riguardo agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11, paragrafo 2 secondo il comma 2 si farà fronte con appositi provvedimenti legislativi.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4** dispone che la legge di autorizzazione alla ratifica **entri in vigore** il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

## Relazioni allegata

Trattandosi di un disegno di legge di iniziativa governativa al medesimo è allegata la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'AIR.